



Allegato n. 2
Deliberazione n. 316
Riunione del... 29 SET 2011..

REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Approvato dal Consiglio Federale F.I.N. con delibera n. 4/2011

INDICE

Art. 1	Struttura	pag.
Art. 2	Commissione Medica Federale	
Art. 3	Medico Federale	
Art. 4	Medici addetti alle squadre Nazionali	
Art. 5	Medici di Settore	
Art. 6	Medici Fiduciari Regionali	
Art. 7	Medici Sociali	
Art. 8	Settore Parasitario	
Art. 9	Obblighi e disposizioni	
Art. 10	Adempimenti dei tesserati	
Art. 11	Norma transitoria	
Art. 12	Entrata in vigore	

Il regolamento sanitario della **FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO** disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, delle Federazioni Internazionali e del CONI, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura

1) Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici di Settore
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- i Medici Fiduciari regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

2) Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati per la Federazione Italiana Nuoto e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Discipline Sportive Associate o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

1) La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta:

- dal Presidente, in possesso della qualifica di Medico Sportivo ed iscritto alla F.M.S.I.;
- da quattro membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in medicina dello sport, tesserati alla F.M.S.I. e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

Il Medico Federale deve risultare nominato tra i cinque membri della Commissione Medica Federale.

2) La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3) La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;



- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della F.M.S.I. e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.

4) La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale

1) Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- è componente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici di Settore e dei Medici addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

2) Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

3) Il Medico Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 4 - Medici Addetti alle squadre Nazionali

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport o comunque iscritti alla FMSI:

- sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;
- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;

- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, con i Medici di Settore ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 5 - Medici di Settore

I *Medici di settore* (nuoto, pallanuoto maschile e femminile, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo e nuoto per salvamento) sono nominati con durata quadriennale dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale tra i medici addetti alle Squadre Nazionali. I medici di settore, oltre ai compiti già previsti per i medici addetti alle Squadre Nazionali:

- organizzano il servizio sanitario per l'assistenza medica e fisioterapica degli atleti durante i raduni collegiali e le manifestazioni agonistiche che interessano le rappresentative nazionali di quel settore agonistico;
- organizzano i controlli di valutazione funzionale correlati alla programmazione dell'allenamento in accordo con le esigenze tecniche del settore;
- predispongono che gli atleti del proprio settore convocati dal CONI per le rappresentative nazionali ai Giochi del Mediterraneo e ai Giochi Olimpici vengano sottoposti a valutazione medico-sportiva presso l'Istituto di Scienza dello Sport dei CONI;
- collaborano con i medici sociali e, eventualmente, con i medici specialisti, chiamati a consulenza dalla F.I.N. o dall'atleta interessato, per quanto possa riguardare gli atleti di interesse nazionale;
- tengono, nel rispetto delle norme riguardanti la trasmissione di dati sensibili, informato il Medico Federale di tutte le questioni di carattere sanitario inerenti gli atleti.

Art. 6- Medici Fiduciari Regionali

1) Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, si avvale di un Medico Fiduciario Regionale, nominato con durata quadriennale tra gli specialisti in Medicina dello Sport ed iscritti alla FMSI quale Socio Ordinario.

2) Il *Medico Fiduciario Regionale*

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

Art. 7 - Medici Sociali

1) I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.

2) Il *Medico Sociale*, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 8 - Settore Parasanitario

1) Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

2) Gli operatori sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 9 - Obblighi e disposizioni

- 1) Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza,
 - sono tenuti a rispettare lo Statuto ed il Regolamento Federale;
 - si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 10 - Adempimenti dei tesserati

1) Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.N., attività sportiva agonistica e non agonistica di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi o periodici della propria idoneità.

2) I limiti di età per l'accesso all'attività agonistica per le discipline natatorie sono i seguenti:

Nuoto	8
Nuoto Sincronizzato	10
Pallanuoto	9
Tuffi	10
Nuoto Salvamento	femmine 8./ maschi 9

(tabella presente nella Circolare Normativa)

3) Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 dei D.M. 18/2/1982, è considerata attività agonistica quella svolta da coloro che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla F.I.N. e dai suoi organi periferici ad eccezione di:

- Esordienti «C» di nuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento.
- Tesserati per le Scuole di Nuoto e per i Centri di Avviamento Sportivo (C.A.S.).

- Partecipanti alle fasi comunali, provinciali, regionali o interregionali dei Giochi della Gioventù di nuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento.

4) All'atto della richiesta di tesseramento, il Presidente della Società sportiva deve attestare che il soggetto è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che il relativo certificato di idoneità, ai sensi dell'art. 5, terzo comma dei D.M. 18/2/1982, è conservato presso la Società.

5) Gli accertamenti sanitari di idoneità all'attività sportiva agonistica sono effettuati da medici e dalle strutture stabiliti dalla legislazione regionale.

Art. 11 - Norma transitoria

Al fine di garantire l'assistenza sanitaria agli atleti della Federazione Italiana Nuoto è possibile entro il quadriennio olimpico 2009/2012, nominare, in qualità di Medici addetti alle Squadre Nazionali, anche Medici non in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, purchè iscritti alla FMSI.

I Medici in possesso di incarico della F.I.N. alla data del 30/9/2006 e che abbiano svolto attività continuativa in favore della stessa Federazione nei due anni precedenti, possono essere confermati negli incarichi – in considerazione della esperienza maturata – anche se privi della specializzazione in Medicina dello Sport purchè in regola con l'iscrizione alla F.M.S.I.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.